



ALLEGATO "A"

OGGETTO: Modalità e criteri di assegnazione dei fondi di cui alla D.G.R. 1145/08

Premessa:

Il disciplinare definisce le modalità di attuazione della presente deliberazione. Esso è redatto in coerenza e in attuazione delle seguenti disposizioni normative, di atti e di intese:

- ❖ la legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007) all'art. 1, comma 1259, al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Europeo di Lisbona, istituisce un fondo triennale da ripartire tra Regioni e Province Autonome, tramite Intesa in sede di Conferenza Unificata, per l'attuazione di un "Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia";
- ❖ l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 26.09.2007, con la quale vengono ripartiti i fondi stanziati dall'art. 1, comma 1259 di della Legge 296/06, come incrementati ai sensi dell'Intesa assunta in Conferenza Unificata in data 27.06.2007 di riparto del Fondo Politiche per la famiglia, e vengono stabiliti i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni e le Province Autonome devono predisporre e attuare il Piano triennale straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia;
- ❖ la legge n. 76 del 28.04.2000, "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia";
- ❖ la DGR 26 giugno 2001, n. 565 che ha approvato le Direttive generali di attuazione della legge regionale n. 76/2000;
- ❖ la L.R. 27 dicembre 2002, n. 32 recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" che ha modificato l'art. 16 della legge stessa;
- ❖ la L.R. n. 2 del 04.01.2005, "Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e all'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona";
- ❖ la DGR 1073 del 05.11.2007 avente per oggetto "L.R. 28 aprile 2000, n. 76 Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia - Modifica ed integrazione DGR 1058/2006 - Proroga regime transitorio";
- ❖ la DGR del 27 novembre 2008, n. 1145 che ha approvato il "Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 1259)".

art. 1

Obiettivi

Il disciplinare stabilisce le modalità ed i criteri per l'assegnazione delle risorse nazionali ai Comuni e agli Ambiti Territoriali Sociali, di seguito denominati A.T.S., stanziati dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1259, per l'attuazione degli obiettivi stabiliti dal Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia approvato con DGR n. 1145 del 27.11.2008.

Gli interventi finanziati con il presente disciplinare perseguono una finalità di equità fra i diversi territori regionali, in modo da offrire le stesse opportunità anche a chi vive nei centri sforniti di servizi, valorizzando ed ampliando il contributo dei privati autorizzati, in raccordo con i Comuni e con gli Ambiti territoriali sociali.



#### art. 2

#### Interventi previsti

Sono previsti contributi:

- A. ai Comuni in relazione al numero dei bambini iscritti e alle liste di attesa ai nidi d'infanzia e ai servizi integrativi (L.R. n. 76/2000, artt. 3 e 4) nell'anno scolastico 2007/2008, per l'aumento di posti nei propri servizi o per l'acquisizione di posti presso strutture private comunque autorizzate. Questa misura mira a contribuire a fronteggiare l'emergenza rappresentata dalle liste di attesa, agendo come un ulteriore sostegno finalizzato ad incoraggiare la presenza delle donne nel mercato del lavoro attraverso la conciliazione tra la vita lavorativa e familiare e l'emersione del lavoro di operatori non regolari. La Regione concederà ai Comuni contributi per incrementare l'offerta di accoglienza nel caso in cui i servizi pubblici esistenti non consentano di soddisfare tutte le domande e ci si trovi dunque in presenza di bambini esclusi dalle graduatorie comunali, anche incoraggiando sistemi di turnover del personale che consentano maggiore ricettività.
- B. contributi agli Ambiti Territoriali Sociali per l'istituzione di servizi integrativi ai nidi d'infanzia nei Comuni sprovvisti di servizi educativi o per l'acquisto di posti presso strutture private comunque autorizzate o nei casi in cui la domanda non giustifichi la realizzazione di nidi d'infanzia;
- C. iniziative di promozione della cultura pedagogica, del confronto tra modelli pedagogici e educativi, della collaborazione con i Comuni e i soggetti privati alla creazione del sistema educativo integrato regionale e dell'informazione mediante l'istituzione e il funzionamento del "Nucleo di Coordinamento Pedagogico Regionale";

#### art. 3

#### Soggetti ammessi

Possono presentare richiesta di contributo:

- relativamente agli interventi di cui all'art. 2, punto A, esclusivamente i Comuni che hanno servizi educativi e liste di attesa date;
- relativamente agli interventi di cui all'art. 2, punto B, gli Ambiti Territoriali Sociali, istituzione di nuovi servizi integrativi e/o per aumento di posti. Il Comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale è tenuto a concertare con tutti i Comuni del proprio ambito il servizio da finanziare e il numero dei posti che intende acquisire presso i servizi privati.

#### art. 4

#### Risorse disponibili e criteri di assegnazione

Le attività previste dal presente disciplinare sono finanziate con il 21%, pari a € 663.298,00, dei fondi statali assegnati alla Regione Abruzzo per un totale di 3.158.562,00.



Le risorse disponibili pari a € 663.298,00, da destinare alle attività di cui al precedente art. 2, sono ripartite come di seguito indicato:

- A. il 70%, corrispondente a € 464.308,60, contributi ai Comuni in relazione al numero dei bambini iscritti e alle liste di attesa ai nidi d'infanzia e ai servizi integrativi (L.R. n. 76/2000, artt. 3 e 4) nell'anno scolastico 2007/2008, per l'aumento di posti nei propri servizi o per l'acquisizione di posti presso strutture private comunque autorizzate. I contributi saranno assegnati in base al numero di bambini iscritti ai nidi e ai servizi integrativi e al numero di bambini in lista di attesa nell'anno scolastico 2007/2008;
- B. il 23%, corrispondente a € 152.558,5, contributi agli Ambiti Territoriali Sociali per l'istituzione di servizi integrativi ai nidi d'infanzia nei Comuni sprovvisti di servizi educativi o per l'acquisto di posti presso strutture private comunque autorizzate. I contributi saranno assegnati in base al numero dei bambini 0-3 anni residenti al 01-01-2008;
- C. il 7%, corrispondente a € 46.430,9, iniziative di promozione della cultura pedagogica, del confronto tra modelli pedagogici e educativi, della collaborazione con i Comuni e i soggetti privati alla creazione del sistema educativo integrato regionale e dell'informazione mediante l'istituzione e il funzionamento del "Nucleo di Coordinamento Pedagogico Regionale".

#### Art. 5 Nucleo di Coordinamento Pedagogico Regionale

Il coordinamento pedagogico regionale ha la finalità di raccordo tra i servizi ed è un organismo di consultazione da parte degli uffici regionali competenti e luogo di scambio di esperienze e di supporto all'innovazione di servizi socio educativi pubblici e privati. La gestione del Nucleo sarà fatta dal Servizio regionale competente o tramite convenzione con un Comune che abbia esperienze di coordinamento pedagogico e che, in tal caso potrebbe assumere l'organizzazione del coordinamento.

#### art. 6

##### Modalità e termini per la richiesta dei contributi

L'attuazione delle attività previste dal presente disciplinare e la gestione delle risorse è affidata ai Comuni, agli A.T.S. e, per quanto riguarda il punto C, alla Regione.

Le misure si dovranno attuare nel termine di 12 mesi, a decorrere dalla delibera di Giunta Regionale che approva il presente disciplinare.

Le istanze dei Comuni e degli A.T.S. per l'ammissione ai benefici previsti devono essere redatte con l'utilizzo dei Modelli scaricabili dal sito [www.osr.regione.abruzzo.it](http://www.osr.regione.abruzzo.it) ("B" e "C"), allegati al presente disciplinare.

Le dette istanze, con la relativa documentazione richiesta, devono essere inoltrate alla Regione Abruzzo, Servizio "Servizi Sociali", Ufficio "Attuazione politiche in favore della famiglia e dei minori", via Rieti 45, 65100 Pescara.

Sulla busta contenente il plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Istanze per l'attuazione della L. 296/2006, art. 1, c. 1259".



L'invio deve essere effettuato a mezzo di **Raccomandata Postale con avviso di ricevimento**, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURA della deliberazione di Giunta Regionale di approvazione del presente disciplinare.

Fa fede il timbro postale di partenza.

L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali che dovessero verificarsi e dai quali potrebbe risultare pregiudizio sull'ammissione ai benefici dei potenziali destinatari, se non sanabile.

#### art. 7

##### Procedure di istruttoria e condizioni di ammissibilità e conformità

Un Gruppo di Lavoro, costituito con determina del Dirigente del Servizio Servizi Sociali e coordinato dal Responsabile dell'Ufficio competente, ha il compito di effettuare, entro i successivi 20 giorni, la verifica delle condizioni di ammissibilità e di conformità al presente disciplinare, nonché agli atti e alle norme richiamati, delle istanze pervenute dai soggetti titolati alla presentazione.

Rappresentano causa di inammissibilità e di esclusione:

- \* il mancato possesso da parte dei soggetti richiedenti dei requisiti previsti per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 3;
- \* il mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle istanze, disciplinati all'art. 5.

L'esito delle operazioni effettuate dal Gruppo di Lavoro è sintetizzato in apposito elenco delle proposte ammesse. Il medesimo Gruppo compila, altresì, l'elenco delle proposte non ammesse con l'indicazione della causa di inammissibilità e di esclusione. Tali elenchi riepilogativi sono trasmessi al Servizio "Servizi Sociali", che ne approva le risultanze con apposita determina dirigenziale. La determina dirigenziale, con gli esiti delle risultanze del Gruppo di Lavoro, è pubblicata sul BURA e sul sito internet [www.osp.regione.abruzzo.it](http://www.osp.regione.abruzzo.it).

L'Ufficio competente provvede alle comunicazioni ai soggetti ammessi ed esclusi.

#### art. 8

##### Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo assegnato è erogato agli organismi risultati ammessi con le seguenti modalità:

- A.** Il Servizio, sulla base degli esiti dell'operato del Gruppo di Lavoro, adotta la determina di liquidazione dell'80% della somma assegnata, a titolo di acconto, per gli interventi previsti dall'art. 2 del presente disciplinare.
- B.** I beneficiari sono tenuti a trasmettere, entro sette mesi dall'assegnazione dei fondi, una relazione semestrale di monitoraggio sull'utilizzazione delle risorse, secondo uno schema predisposto dall'ufficio regionale competente. I beneficiari sono tenuti, dopo un anno, ad inoltrare al servizio regionale una relazione dell'utilizzo delle risorse con rendicontazione approvata dall'organo competente. Gli enti beneficiari si impegnano a trasmettere al servizio regionale, su richiesta, dati e informazioni relativi all'attuazione degli obiettivi.
- C.** Il Servizio adotta una determina di liquidazione del restante 20% a seguito di presentazione del rendiconto delle spese sostenute.